



**DOCUMENTO**

# “VADEMECUM SULL’UTILIZZO DELLA PEC”

**A cura della  
Commissione  
“Tecnologie  
Informatiche negli  
Studi e negli Ordini”**

CONSIGLIERE DELEGATO  
Maurizio Giuseppe Grosso

CONSIGLIERE CODELEGATO  
Massimo Miani

PRESIDENTE  
Fabrizio Scossa Lodovico

COMPONENTI  
Vito Chirulli  
Nicola Frangi  
Maria Silvia Kluc  
Alessandro Lumi  
Filippo Mangiapane  
Antonino Maria Messina  
Maurizio Milani  
Antonio Raso  
Antonio Sturaro  
Vincenzo Tiby  
Fabio Ugo

RICERCATORE  
Angela Fichera



## Indice

Premessa .....	4
1. Definizione di PEC .....	5
2. Soggetti obbligati al possesso di indirizzo PEC. Cenni alle c.d. "PEC multiple" .....	5
3. Funzionamento della PEC .....	6
4. Validità ed efficacia delle PEC .....	8
5. Modalità di conservazione delle ricevute .....	12
6. Notifica cartelle esattoriali .....	13
7. Prospettive legislative .....	14
Decalogo .....	16

## Premessa

Nel pieno della “terza rivoluzione industriale” assistiamo ad un susseguirsi di rapidissimi cambiamenti: l’innovazione digitale si traduce in una trasformazione profonda di ogni rapporto economico e sociale, che impone non soltanto un continuo e necessario adeguamento tecnologico ed infrastrutturale, ma un vero e proprio ripensamento di processi, organizzazioni e ruoli in tutti i settori del pubblico e del privato. In prima linea da sempre e, spesso, anticipatamente rispetto ad altri soggetti sociali ed economici, il Commercialista è chiamato a raccogliere la sfida dell’innovazione, nel suo ruolo ormai consolidato di intermediario tra la pubblica amministrazione ed i contribuenti.

Negli studi professionali è infatti ormai acquisita e consolidata la funzione centrale della digitalizzazione, che investe ormai tutte le attività tecniche oggetto della professione: si pensi alla redazione del bilancio in formato XBRL, alle trasmissioni telematiche o alla partecipazione al Processo Tributario Telematico (PTT). Il nuovo modo di operare è stato in verità imposto dal legislatore italiano e da quello europeo che hanno spinto sempre più il sistema produttivo e professionale verso un’economia digitale come soluzione alla situazione di stagnazione economica, individuando nel Commercialista il ruolo di intermediario “qualificato”, in grado di supportare il cliente nella necessaria acquisizione delle conoscenze relative al processo di innovazione. Tuttavia, è importante comprendere come l’adozione delle nuove tecnologie - dalle più semplici come le notifiche via PEC a quelle più complesse legate ad esempio alla conservazione digitale della documentazione - oltre che rispondere ad obblighi normativi può sicuramente costituire un’opportunità da cogliere per una maggiore efficienza dello studio e un migliore posizionamento sul mercato dei servizi professionali.

In questo contesto, la Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” del Consiglio Nazionale si è posta l’obiettivo di realizzare un’attività divulgativa su alcuni degli strumenti tecnologici di uso comune nell’attività professionale, rivolto a fornire un’informazione di “base”, che possa costituire anche una guida – si spera – chiara e schematica per un uso maggiormente consapevole di tali strumenti. Nel corso dei lavori della Commissione è infatti emerso fin da subito come, ad un utilizzo sicuramente generalizzato ed abituale di certi strumenti tecnologici come la PEC, non corrisponda però nei fatti una consapevolezza altrettanto generalizzata dei meccanismi corretti di utilizzo e delle conseguenti implicazioni giuridiche, soprattutto nel caso di realtà professionali meno organizzate.

Il Vademecum che segue, dunque, non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti. Questo lavoro mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio.

Nella predisposizione del documento la Commissione si è avvalsa della preziosa e indispensabile collaborazione di Camillo Sacchetto e Fabio Montalcini<sup>1</sup>, tra i maggiori esperti del settore, autori del Manuale “DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO” edito da Giappichelli, che ringraziamo per la grande disponibilità. Ringrazio personalmente, inoltre, il Presidente Fabrizio Scossa Lodovico che oltre a seguire il Coordinamento scientifico di tutti i lavori della Commissione IT ha dato un contributo notevole alla stesura del testo e Angela Fichera per il forte e qualificato supporto che ha dato ai lavori della Commissione.

Il Consigliere CNDCEC delegato per l’Area  
Innovazione degli Studi professionali, Ordini locali e Tecnologie informatiche  
Maurizio Giuseppe Grosso

---

<sup>1</sup> Professori a. c. di Diritto (Dipartimento di Informatica – Università di Torino), avvocati e Co-Direttori del Centro Internazionale di Diritto Tributario (C.I.D.T.)

## 1. Definizione di PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo la definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera v-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è un *“sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”*.

La PEC, introdotta nel nostro ordinamento con il DPR. 68/2005 “Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata” e disciplinata all'interno del D. Lgs. 82/2005 (CAD) è, dunque, un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici<sup>2</sup> con valenza legale. Con questa modalità di invio il mittente ottiene dal proprio gestore di posta una ricevuta con precisa indicazione temporale, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e degli eventuali documenti allegati allo stesso.

I soggetti che intendono fruire del servizio di PEC devono avvalersi dei gestori inclusi nell'elenco pubblico tenuto dall'AGID ai sensi dell'art. 14 del DPR 68/2005. Per accreditarsi presso l'AGID, i gestori devono possedere una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la certificazione di qualità richiesta dalla legge e devono, inoltre, garantire il rispetto delle “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” di cui al D.M. 2 novembre 2005, assicurando in ogni caso livelli minimi di servizio (art. 13 DPR 68/2005).

## 2. Soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”

Ai sensi dell'art. 16 del DPR 185/2008<sup>3</sup> sono tenuti a dotarsi di casella di posta elettronica certificata i seguenti soggetti:

- le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministrazioni dello Stato, scuole, regioni, province, comuni, comunità montane, università, IACP, Camere di Commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ASL, ecc..) sono tenute a dotarsi di un indirizzo di PEC per ogni registro di protocollo;
- le imprese già esistenti e di nuova costituzione. In particolare le prime hanno dovuto provvedere a dotarsi di indirizzo PEC entro il 30 novembre 2011, mentre per le seconde la legge prevede l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione al Registro delle Imprese in assenza di PEC (infatti, quest'ultimo è tenuto a sospendere il procedimento di iscrizione per quarantacinque giorni per consentire l'integrazione necessaria e trascorso inutilmente questo termine, la domanda si intende non presentata);
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, già dal 30 novembre 2009 hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di PEC e di darne comunicazione obbligatoria ai rispettivi Ordini e Collegi. Gli indirizzi PEC forniti dai professionisti agli Ordini di appartenenza alimentano il registro INI-PEC istituito presso il MISE, liberamente consultabile da chiunque.

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 2, lettera g) del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68.

<sup>3</sup> D.L. 29 novembre 2008, convertito con legge L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche.

Con il recente intervento ad opera del D. Lgs. 26 agosto 2016, n.179 di riforma del CAD il legislatore ha stabilito che gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra imprese, professionisti e PA.<sup>4</sup>

Si segnala, da ultimo, che i Registri delle Imprese hanno iniziato a svolgere un'attività di verifica sulle PEC comunicate dalle imprese iscritte al fine di individuare le caselle di PEC non aventi le caratteristiche di univocità richieste dalla circolare MISE n. 77684 del 9.05.2014 (le c.d. "PEC multiple": a un singolo indirizzo corrispondono più soggetti). In esito a queste verifiche sono state cancellate le caselle multiple individuate e le imprese coinvolte si sono dovute dotare di un indirizzo PEC univoco, da mantenere attivo. Inoltre, è stato attivato un controllo automatico che consente di verificare regolarmente l'eventuale presenza di PEC riferite a più soggetti.

### 3. Funzionamento della PEC

#### a) Invio di messaggio da una casella PEC ad un'altra casella PEC

Il mittente dotato di casella PEC, previa autenticazione, predispone e invia il messaggio, sottoponendolo così al suo gestore del servizio di PEC.

Il gestore del mittente verifica la correttezza formale del messaggio e l'assenza di virus; in caso di esito positivo, restituisce al mittente la "ricevuta di accettazione" e genera automaticamente la "busta di trasporto" con il file "postacert.eml" che contiene il messaggio originale e il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). La busta è firmata dal gestore tramite firma elettronica qualificata. Ciò permette al gestore del destinatario di verificare l'inalterabilità durante il trasporto. Se l'esito della verifica è sfavorevole, rilascia un "avviso di non accettazione" che riporta anche il motivo del rifiuto.

Il gestore del destinatario, una volta ricevuta la busta di trasporto ed effettuati i controlli sulla validità e assenza di virus, la accetta e consegna al gestore del mittente la "ricevuta di presa in carico", che attesta il passaggio di consegna tra i due gestori e successivamente deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario. Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una "ricevuta di avvenuta consegna". Le ricevute di consegna possono essere di tre tipi, a seconda della scelta impostata dal mittente:


- completa (scelta consigliata): formata dal file "postacert.eml", contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati, e il file "daticert.xml" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio);
- breve (scelta non consigliata): formata dal file "daticert.xml" e un estratto del messaggio originale;
- sintetica (scelta non consigliata): formata dal solo file "daticert.xml".

Se il gestore del destinatario non riesce a consegnare il messaggio, ad esempio in quanto la casella PEC destinataria è satura o non più attiva, invia un "avviso di mancata consegna" che, ovviamente, il gestore del mittente inoltra a quest'ultimo.

Se il gestore del mittente non riceve nulla da quello del destinatario entro 12 ore dall'inoltro della busta di trasporto, ne informa il mittente; trascorse inutilmente e complessivamente 22 ore - e comunque prima che siano trascorse 24 ore - comunica al mittente la notizia che il messaggio non è stato consegnato.

<sup>4</sup> Analoga norma si riscontra già in ambito di Processo Tributario Telematico (PTT) con l'art. 7, comma 2 del DM 163/2013 che dispone la coincidenza dell'indirizzo di PEC del professionista accreditato presso il SIGIT con quello presente in INI-PEC.

Il destinatario (dotato di casella PEC), a sua volta, riceve la busta di trasporto con il file “postacert.eml” contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio.



#### b) Invio di messaggio da una casella PEC a una casella di posta elettronica ordinaria

Il mittente dotato di casella PEC, rispetto all’ipotesi precedente, riceve dal proprio gestore esclusivamente la ricevuta di accettazione come sopra indicata.

Essendo il destinatario del messaggio possessore di una casella di posta elettronica ordinaria, il mittente possiede solo la ricevuta di accettazione che non rappresenta una attestazione certa del ricevimento del messaggio da parte del primo e che, dunque, non costituisce un documento valido in caso di contestazione.

Il destinatario dotato di casella di posta elettronica ordinaria visualizza la busta di trasporto con il file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio.

#### c) Invio di messaggio da casella di posta elettronica ordinaria a una casella di PEC

In questo caso il mittente dotato di casella di posta elettronica ordinaria non riceve notifiche dal sistema PEC.

Invece, il destinatario titolare della casella PEC riceve una busta di anomalia, in quanto il messaggio proviene da una casella di posta ordinaria e il file “postacert.eml” contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati.

Si consideri, inoltre, che il servizio di posta del destinatario potrebbe essere stato configurato per non accettare invii da posta elettronica ordinaria (impostazione opzionale a cura del destinatario); in questo caso, il mittente riceve una comunicazione di impossibilità di ricezione indicante che l’indirizzo del destinatario non è abilitato alla ricezione di posta non certificata.

### Ulteriori indicazioni tecniche

Si evidenzia che il gestore di PEC può prevedere limiti dimensionali per il singolo messaggio, ma deve comunque garantire la possibilità di invio di un messaggio ad almeno cinquanta destinatari e per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes (art. 12 delle Regole tecniche).

Come già indicato in precedenza, i gestori firmano digitalmente tutto quanto da loro generato: ricevute, buste di trasporto e avvisi. Inoltre, hanno l'obbligo di registrare tutte le operazioni relative alle proprie PEC nel log del proprio sistema, di estrarre le registrazioni con cadenza giornaliera, apponendo una marca temporale e di conservarle per almeno 30 mesi, nel rispetto delle norme di legge in materia di conservazione.

Si ritiene utile specificare che il registro di log deve contenere le seguenti informazioni:

- il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale (Message-ID);
- la data e l'ora dell'evento;
- il mittente del messaggio originale;
- i destinatari del messaggio originale;
- l'oggetto del messaggio originale;
- il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore, ecc.);
- il codice identificativo (Message-ID) dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.);
- il gestore mittente.

## **4. Validità ed efficacia delle PEC**

### Valore legale dell'invio e della consegna

Come si è detto, la PEC è un tipo particolare di posta elettronica che attribuisce al messaggio trasmesso il valore legale tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento, essendo in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Per espressa previsione di legge, infatti, la trasmissione effettuata via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta e, se la trasmissione è effettuata in conformità al DPR 68/2005<sup>5</sup> ed alle Regole tecniche di riferimento, consente di opporre ai terzi la data e l'ora di trasmissione e di ricezione del documento<sup>6</sup>.

In merito, il DPR 68/2005 specifica ulteriormente che "La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna" (art. 4, comma 6). Dunque, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove "piene", ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità.

Nel dettaglio la ricevuta di accettazione, sottoscritta con firma elettronica qualificata e contenente i dati di certificazione del gestore di PEC del mittente, costituisce la prova legale, opponibile ai terzi, che il messaggio in una determinata data

<sup>5</sup> DPR 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata".

<sup>6</sup> Si veda l'art. 48, del D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (Posta elettronica certificata):

*"1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.*

*2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.*

*3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71".*

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata".

ed ora è stato accettato dal sistema ed inoltrato al gestore PEC del destinatario. L'attestazione è fisicamente costituita da una e-mail contenente un file xml (daticert.xml) con i dati di certificazione del gestore di PEC, l'indicazione di un codice identificativo univoco attribuito all'e-mail e la sottoscrizione del gestore.

Analogamente, la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata automaticamente al mittente dal gestore di PEC del destinatario, a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida. La ricevuta fornisce al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario e che si trova nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che questi lo abbia letto oppure no. Si noti che la legge attribuisce valore legale non alla lettura effettiva del documento, ma soltanto al fatto oggettivo che il documento sia stato recapitato e si trovi nella materiale disponibilità del destinatario. Dal punto di vista giuridico, in questo caso, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali dall'art. 1335 c.c. per il caso della raccomandata a/r.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in caso di inconvenienti tecnici che determinano l'impossibilità materiale della conoscenza *"spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico, pure ammesso dalla legge"*<sup>7</sup>.

#### Certificazione dell'integrità e immodificabilità del messaggio

Un'ulteriore valenza della PEC rispetto alla raccomandata tradizionale è rappresentata dal valore di attestazione in ordine all'integrità ed alla immodificabilità del messaggio. Queste caratteristiche sono assicurate dalla cd. "busta di trasporto" che, secondo la definizione delle Regole tecniche<sup>8</sup>, è la busta creata dal gestore del mittente ed inviata al gestore del destinatario all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente ed i relativi dati di certificazione<sup>9</sup>. Essa è sottoscritta dal gestore con firma elettronica qualificata che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. La "busta" è consegnata, immodificata, nella casella di PEC di destinazione per permettere la verifica dei dati di certificazione da parte del ricevente.

#### Valore di certificazione del contenuto dei messaggi

Inoltre, mentre la raccomandata fornisce unicamente la prova dell'invio di una comunicazione ma non del suo contenuto (v. Corte di Cassazione, sez. III, n. 10021/2005), la PEC consente in alcuni casi di fornire anche la dimostrabilità del contenuto inviato.

Per meglio comprendere il valore probatorio che può avere un messaggio di PEC, dunque, si deve innanzitutto ricordare che tutte le ricevute rilasciate dai gestori (di accettazione, di avvenuta consegna, busta di trasporto) sono sottoscritte con firma elettronica qualificata, idonea a rendere manifesta la provenienza e assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse. Si osserva inoltre che, mentre la ricevuta di accettazione è sempre di un solo tipo, la ricevuta di avvenuta o mancata consegna, come si è detto, può essere di tre tipi, a seconda dell'ampiezza dei contenuti: sintetica, breve o completa. Questa distinzione rileva anche sotto il profilo dell'efficacia probatoria del messaggio di PEC, poiché

---

<sup>7</sup> Con la sentenza in forma semplificata 3 dicembre 2014, n. 610, la Sez. I del G.A. di Trieste - chiamata a decidere sulla legittimità di un provvedimento disposto, fra l'altro, sulla base di file digitali contenenti documentazione che non risultava apribile e dunque visionabile - ha chiarito come la trasmissione a mezzo PEC di istanze e dichiarazioni, se effettuata con il rispetto dei requisiti formali e normativamente fissati, determini una presunzione di conoscenza del contenuto della comunicazione in capo al destinatario. Da tale premessa ha tratto, quale logico corollario, il principio per cui incombe sul destinatario l'onere di informare il mittente nel caso in cui il contenuto del messaggio non risulti visionabile, non potendo tale problema tecnico legittimare l'adozione di un provvedimento negativo nei confronti del mittente incolpevole.

<sup>8</sup> D.M. 2 novembre 2005 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata".

<sup>9</sup> Sono i dati quali per esempio data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di PEC del mittente ai sensi dell'art1, comma 1, lett. r) del DM 2 novembre 2005 contenente le regole tecniche per la PEC.

nel caso della ricevuta completa è possibile provare, oltre all'esistenza della comunicazione tra due soggetti, anche il contenuto del messaggio inviato. In pratica, il mittente che ha conservato la ricevuta di consegna completa è in grado di dimostrare quale sia il contenuto del messaggio (e degli allegati eventualmente presenti) inviato.

Si veda sul punto, tra tante altre sentenze, TAR Campania n. 1756 del 3 aprile 2013 in cui si rileva che la ricevuta cd. "breve" non restituisce l'intero allegato (cioè l'intero atto con firma digitale) ma solo un suo estratto codificato. Dunque, al fine di verificare in giudizio che effettivamente la notifica dell'atto sia andata a buon fine e che l'atto notificato con la PEC sia conforme a quello depositato in formato cartaceo, deve essere prodotta dall'avvocato notificante la c.d. ricevuta completa di avvenuta consegna: solo in questo modo si può dimostrare la notificazione dell'intero atto, e non soltanto di un suo estratto.

Un sistema alternativo di prova, utilizzabile in luogo delle ricevute, è costituito dalla richiesta dei "dati di log" dei messaggi al gestore di posta interessato che, ai sensi di legge, tiene il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante PEC (invio, ricezione...). Il registro (log file), essendo marcato temporalmente con cadenza quotidiana e conservato dal gestore di PEC per almeno trenta mesi in condizioni di sicurezza, costituisce un documento informatico attestante, con validità legale, tutte le operazioni svolte dal gestore. Tali informazioni sono opponibili ai terzi e possono essere utilizzate dal mittente ove non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di PEC. Si segnalano, tuttavia, alcune limitazioni da tenere presenti: il log file non contiene informazioni relative al contenuto dei messaggi, ma solo le informazioni relative allo loro trasmissione e quindi, attraverso questo sistema si potrà fornire in giudizio soltanto la prova della trasmissione, ma non del contenuto del messaggio inviato; inoltre, qualora la prova della trasmissione dovesse essere esibita oltre i trenta mesi di conservazione obbligatoria, il certificato di firma del gestore potrebbe scadere rendendo inutilizzabili i dati di log.

⇒ **Per questi motivi è sempre fortemente raccomandata la corretta conservazione delle ricevute complete relative ad ogni invio di PEC.**

#### Prova della paternità del documento trasmesso

Occorre tuttavia evidenziare che attribuire alla PEC l'idoneità a fornire prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio, nonché del suo effettivo contenuto, non equivale ad attribuire anche la paternità del documento ad esso allegato al relativo mittente.

In generale, in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione, l'art. 38 del DPR 445/2000 prevede espressamente che esse siano valide se effettuate in conformità alle previsioni dell'art. 65 del CAD. In sostanza, le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA sono equivalenti, da un punto di vista legale, a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) se l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti previsti dalla legge;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica in conformità con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

In pratica, la legge riconosce la provenienza del messaggio di PEC e dunque la paternità del documento inviato solamente nel caso in cui il titolare della casella sia stato identificato al momento del rilascio della stessa. Rientra in queste ipotesi la previsione contenuta nell'art. 7 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 che, nell'ambito del Processo Tributario Telematico, prevede l'identificazione del titolare prima del rilascio delle credenziali di accesso alla PEC.

Nelle altre ipotesi, ossia quando tale identificazione non vi sia stata, la PEC varrà unicamente a provare la data e l'ora di trasmissione e ricezione del messaggio (e anche l'integrità del contenuto) ma la singola istanza e dichiarazione contenuta, per avere pieno valore probatorio, dovrà essere sottoscritta dall'intestatario con firma elettronica qualificata o digitale.

Si richiamano a questo proposito le norme in materia di validità ed efficacia probatoria del documento informatico contenute negli artt. 20 e seguenti del CAD. In primis, il nuovo comma 1° dell'art. 21 che riconosce al documento informatico sottoscritto con firma elettronica (semplice) il valore della forma scritta liberamente valutabile in giudizio sotto il profilo probatorio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Si segnala altresì la disposizione contenuta al comma successivo secondo la quale *“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata<sup>10</sup>, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico”*.

Analogamente a quanto avviene per le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA, la firma qualificata e quella digitale sono le uniche tipologie di firma elettronica riconosciute dalla legge nell'ambito del Processo Tributario Telematico (D.M. 163/2013) in quanto idonee ad attribuire al documento informatico le caratteristiche dell'integrità e della immodificabilità. Anche qui, rileva come l'utilizzo del dispositivo di firma si presuma riconducibile al titolare salvo che questi dia prova contraria. Inoltre, sussistendo una presunzione in ordine alla identificabilità dell'autore, la conseguente paternità del documento firmato diviene non disconoscibile.

In conclusione, la PEC è un sistema di trasmissione idoneo a certificare l'invio e il ricevimento di un documento informatico in una determinata data ed ora. La ricevuta completa è inoltre idonea ad attestare l'integrità e l'immodificabilità del contenuto del messaggio e degli allegati trasmessi. Fermo quanto sopra espresso, per provare in giudizio la riconducibilità di un atto ad un autore è inoltre necessario che il documento sia sottoscritto da questi con firma elettronica avanzata, o qualificata (ad esempio: digitale).

#### Profili processuali e operativi: in particolare, la prova della notifica a mezzo PEC

Le comunicazioni e notificazioni di atti e provvedimenti sono eseguite mediante ufficiali giudiziari o altri pubblici ufficiali (ad es. messi comunali), oppure a mezzo servizio postale secondo quanto previsto dagli artt. 137 e ss. del c.p.c. (art. 3, R.D. n. 642 del 1907).

Tra le forme di notifica o comunicazione previste rientra anche la PEC. Infatti, la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria e la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche<sup>11</sup>. Tuttavia, va precisato che il

---

<sup>10</sup> Le definizioni di firma elettronica avanzata e di firma elettronica qualificata prima contenute nell'art. 1 del CAD, risultano soppresse a decorrere dal 14 settembre 2016, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 contenente la riforma del CAD. Tali definizioni sono invece contenute nell'art. 1, comma 1 bis del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche cd. “eIDAS”. Nel CAD resta la seguente definizione di firma digitale contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. s) *“un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”*.

<sup>11</sup> Gli atti e i provvedimenti inviati dalla PA alle imprese tramite tale strumento sono in grado di produrre gli effetti giuridici (cd. integrazione dell'efficacia) che l'ordinamento ricollega alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario e consentono alla PA di assolvere agli obblighi connessi alla partecipazione del privato al procedimento (art. 48, co. 2, CAD e art. 149-bis c.p.c.). Quanto alla fase di integrazione dell'efficacia dei provvedimenti recettizi, limitativi della sfera giuridica del privato (es. sanzioni, espropriazioni, ordini) che, per produrre effetti, devono essere notificati o comunicati al destinatario (art. 21-bis, L. n. 41 del 1990), la notifica a mezzo PEC è idonea a rendere efficace il provvedimento nei

notificante deve attuare tutte le formalità previste dalla legge in materia e ha l'onere di fornire la prova della regolare notifica o comunicazione in caso di contestazione.

La prova della notifica può essere fornita mediante documento telematico o mediante documenti cartacei che riproducano esattamente tutti gli atti spediti, debitamente sottoscritti con firma digitale. Pertanto, al fine di dare prova della corretta (e perfezionata) notifica è necessario produrre, in mancanza di prova telematica (al momento non ancora ammessa):

- 1) la stampa dell'atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato;
- 2) le ricevute di accettazione e consegna completa della PEC.
- 3) il certificato di firma digitale del notificante;
- 4) il certificato di firma del gestore di PEC <sup>12</sup>.

Inoltre, va evidenziato che qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici deve essere recettizio e al momento della notifica deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi della notifica a mezzo posta certificata telematica.

L'assenza della relazione di notifica, della prova di un atto sottoscritto con firma digitale, della dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati, determinano l'inesistenza dell'atto per nullità e/o inesistenza della notifica, in quanto non può essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione dello specifico atto.

## 5. Modalità di conservazione delle ricevute

L'obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che rispettivamente prevedono l'obbligo, per l'imprenditore di *".. conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite"* e dispongono la conservazione decennale per *".. le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti"*.

Gli obblighi di conservazione delle PEC, in quanto documenti informatici, sono da ricercarsi anche all'art. 43 del CAD che al comma 1 prescrive in generale: *"i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali stabilite ai sensi dell'articolo 71"* (quelle attualmente vigenti sono contenute nel DPCM del 3 dicembre 2013). Nel successivo comma 3 dello stesso articolo si stabilisce, in particolare, che *"i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71"*.

---

confronti del destinatario medesimo. Anche nelle ipotesi in cui il provvedimento non sia recettizio (es. provvedimento ampliativo della sfera giuridica privata), la notifica tramite PEC è idonea a far decorrere comunque i termini processuali per l'eventuale impugnazione del provvedimento.

<sup>12</sup> Si veda testo integrale della sentenza emanata da CTP Avellino 556/2014. Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, con decreto 12 novembre 2013, n. 23921 riguardo alla questione sui presupposti ed i requisiti di ammissibilità in giudizio per provare l'avvenuta notifica di un atto a mezzo PEC, ha ritenuto che la prova della notifica a mezzo PEC dovrà essere fornita in giudizio attraverso l'allegazione della ricevuta di consegna completa, che giustifica tale conclusione dall'esigenza di assicurare certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea. TAR Campania - Napoli, Sez. VI, nella sentenza 3 aprile 2013 n. 1756, sostiene che la mancanza della firma digitale sul provvedimento notificato determina incertezza sulla amministrazione o e la riconducibilità in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Siccome nella maggioranza degli studi professionali lo strumento della PEC è utilizzato per inviare e ricevere documenti particolarmente significativi è evidente l'opportunità di dotarsi di sistemi di conservazione che assicurino nel tempo la validità legale della documentazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### Suggerimenti:

- ⇒ Per i messaggi PEC inviati: conservare la "ricevuta di consegna completa" formata dal file "*postacert.eml*", contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file "*daticert.xml*" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio).
- ⇒ Per i messaggi PEC ricevuti: conservare la busta di trasporto con il file "*postacert.eml*", contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file "*daticert.xml*" che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio).

Inoltre, quando si è in presenza di un documento allegato al messaggio PEC firmato digitalmente, per evitare che alla scadenza del certificato (che non ha durata superiore a tre anni) la sottoscrizione perda i requisiti previsti dall'articolo 2702 del Codice Civile e venga declassata ai sensi dell'articolo 2712 C.C., è opportuno portare in conservazione il messaggio PEC e i relativi allegati sottoscritti digitalmente, al fine di "allungare" la vita del menzionato certificato e di questi ultimi.

Costituiscono pratiche di conservazione utilizzate frequentemente per messaggi PEC e documenti allegati, ma non corrette:

- l'archiviazione semplice delle PEC nel proprio computer o server. In questo caso non è garantito il valore legale in quanto non si è in presenza di conservazione a norma;
- la stampa su carta e l'archiviazione fisica del documento. La tradizionale conservazione della stampa del documento PEC non garantisce la conformità all'originale informatico.

## 6. Notifica cartelle esattoriali

### Notifiche via PEC delle cartelle Equitalia

Con il D. Lgs. 159/2015, recante "*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione*", è stato modificato l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevedendo, espressamente, all'art. 14, l'obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC qualora destinatari degli atti di riscossione siano professionisti, imprese individuali o società, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC. Viene data attuazione alle citate disposizioni con decorrenza 1°giugno 2016: tale differimento è stato necessario, al fine di assicurare agli enti (Camere di Commercio ed albi professionali) i tempi tecnici di adeguamento. L'invio telematico resterà, invece, opzionale per i contribuenti persone fisiche che non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo PEC e che quindi continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano.

La normativa tuttavia, ha previsto alcune precisazioni su possibili e probabili profili critici che si potrebbero riscontrare: ad esempio, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo di imprese e società, Equitalia invierà la cartella esattoriale telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e questa sarà sempre reperibile on line in un'apposita sezione del sito internet della medesima. Stessa procedura è prevista nel caso in cui la casella PEC risulti piena oltre il limite di capienza dopo almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni.

In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell'avvenuto deposito telematico in Camera di Commercio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma in commento è finalizzata a chiarire ogni questione in ordine a tale metodologia di notifica della cartella, ancora ritenuta fino a pochi mesi fa da talune Commissioni Tributarie nulla (CTP Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016 e CTP Napoli, ordinanza del 12/05/2016).

Diverso il discorso per gli atti dell'Agenzia delle Entrate che, ad oggi, non ha un potere generalizzato di notifica dei propri atti a mezzo PEC<sup>13</sup>.

## 7. Prospettive legislative

### **Prospettive de jure condendo: PEC e Regolamento europeo eIDAS**

Per completare il quadro – normativo ed operativo – relativo alla PEC risulta necessario soffermarsi sul Regolamento eIDAS che, oltre ad intervenire in materia di firme elettroniche, ha determinato la nascita di servizi di identificazione elettronica, noti in inglese con il termine *Registered Electronic Delivery* (di seguito per semplicità “RED”), che si vengono ad affiancare alla PEC, che nel prossimo futuro avrà la necessità di coordinarsi con essi<sup>14</sup>.

Il Regolamento eIDAS definisce il “servizio elettronico di recapito certificato” come “un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate”<sup>15</sup>; nello specifico vengono definiti altresì i “servizi elettronici di recapito qualificato certificato”<sup>16</sup> quelli che “soddisfano i requisiti seguenti:

- a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;
- b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;
- c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;
- d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
- e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;
- f) la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.”<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Viceversa, lo stesso Ente può procedere alla notifica via PEC (all’indirizzo del professionista che assiste il contribuente) degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria, previa richiesta del contribuente medesimo effettuata a mezzo apposito modello approvato con provvedimento con del 13/04/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

<sup>14</sup> La stessa novellata definizione di “domicilio digitale”, attualmente presente nel CAD, è chiaramente finalizzata a tale obiettivo anche al fine di superare l’annosa questione relativa alla non interoperabilità dei vari sistemi di PEC presenti nei vari Stati a livello europeo. Secondo l’art. 1, comma 1, lett. n-ter), CAD si intende per “domicilio digitale”: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea.

<sup>15</sup> Art. 3, comma 1, n. 36, Regolamento eIDAS.

<sup>16</sup> Art. 3, comma 1, n. 37, Regolamento eIDAS.

<sup>17</sup> Art. 44, comma 1, Regolamento eIDAS, Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati.

Merita soffermarsi su chi sia il prestatore di servizi fiduciari qualificato<sup>18</sup>: tale prestatore risulterà essere “*qualificato*” allorché lo stesso “*presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l’organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato*”<sup>19</sup>.

Da tale, seppur sintetica, analisi del testo normativo si può chiaramente evincere come i servizi RED e PEC siano a prima vista simili ma non identici; in particolare si può affermare che la PEC soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per quanto concerne il *servizio elettronico di recapito certificato*, ma non soddisfi integralmente i requisiti previsti sempre dal medesimo Regolamento per quanto concerne il *servizio elettronico di recapito certificato qualificato*<sup>20</sup>.

Tali discrasie normative dovranno essere corrette nel prossimo futuro attraverso una parziale revisione delle “*regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*” attualmente in vigore, al fine di poter permettere al sistema di PEC del nostro paese di garantire l’operatività ed il valore probatorio di elevato livello che viene richiesto dalla novellata normativa europea.

---

<sup>18</sup> Ex art. 3, comma 1, n. 19, Regolamento eIDAS il “*prestatore di servizi fiduciari*” risulta essere “*una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato*”.

<sup>19</sup> Art. 3, comma 1, n. 20, Regolamento eIDAS. L’organismo di vigilanza citato – meglio noto come “*organismo di valutazione della conformità*” – risulta essere “*un organismo ai sensi dell’articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008<sup>19</sup>, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati*” (Art. 3, comma 1, n. 18, Regolamento eIDAS).

<sup>20</sup> Nello specifico non risulta prevista la verifica certa dell’identità del richiedente la casella di PEC così come l’obbligatorietà, da parte del gestore, di sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli organismi designati.

## DECALOGO

### 10 SEMPLICI REGOLE DA TENERE A MENTE PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA PEC

- 1) ACCERTARSI CHE LA CONFIGURAZIONE DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PREVEDA QUELLA "COMPLETA"
- 2) RICORDARSI CHE L'ESITO POSITIVO O NEGATIVO DELL'INVIO VIENE COMUNICATO AL MITTENTE ENTRO 24 ORE
- 3) VERIFICARE SEMPRE CHE LA PROPRIA CASELLA DI PEC SIA CAPIENTE
- 4) NON ECCEDERE I LIMITI DIMENSIONALI DEL MESSAGGIO E DEGLI ALLEGATI, ABITUALMENTE PARI A 30 MEGABYTES COMPLESSIVI
- 5) NON E' CONSENTITO INDICARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE INDIRIZZI PEC DIVERSI DA QUELLO SPECIFICO, UNIVOCAMENTE RIFERITO ALLA SOCIETA' ISCRITTA (ES: NON E' POSSIBILE COMUNICARE UN PROPRIO INDIRIZZO IN QUALITA' DI COMMERCIALISTA DI FIDUCIA COME DOMICILIO DIGITALE DI UN'IMPRESA; NON E' POSSIBILE ALTRESI' INDICARE LO STESSO INDIRIZZO IN RELAZIONE A DIVERSE SOCIETA')
- 6) SOTTOSCRIVERE SEMPRE CON FIRMA DIGITALE LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI PRESENTATE VIA PEC ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IN GENERALE, GLI ALLEGATI CHE NECESSITANO DI FIRMA, DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE IN QUANTO LA PEC E' ESCLUSIVAMENTE UNA MODALITA' DI INVIO E NON HA VALORE DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
- 7) ALLEGARE IN GIUDIZIO, PER DIMOSTRARE L'INVIO O IL RICEVIMENTO DI UN DOCUMENTO TRAMITE PEC:
  - a) LA STAMPA DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO PDF CON FIRMA DIGITALE, SE SI TRATTA DI ALLEGATO;
  - b) LE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA COMPLETA DELLA PEC;
  - c) IL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DEL NOTIFICANTE;
  - d) IL CERTIFICATO DI FIRMA DEL GESTORE DI PEC.
- 8) ADOTTARE SISTEMI DI CONSERVAZIONE A NORMA DELLE PEC E DEGLI ALLEGATI, EVITANDO LA SEMPLICE ARCHIVIAZIONE DEI FILE SU PC E/O LA STAMPA DELLE RICEVUTE. IN PARTICOLARE:
  - a. PER LE PEC INVIATE: CONSERVARE LA "RICEVUTA DI CONSEGNA COMPLETA" FORMATA DAL FILE "POSTACERT.EML", CONTENENTE IL MESSAGGIO ORIGINALE, COMPLETO DI TESTO ED EVENTUALI ALLEGATI E IL FILE "DATICERT.XML" CHE RIPRODUCE L'INSIEME DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVIO (MITTENTE, GESTORE DEL MITTENTE, DESTINATARI, OGGETTO, DATA E ORA DELL'INVIO, CODICE IDENTIFICATIVO DEL MESSAGGIO).
  - b. PER LE PEC RICEVUTE: CONSERVARE LA BUSTA DI TRASPORTO CON IL FILE "POSTACERT.EML" E IL FILE "DATICERT.XML"
- 9) RICORDARE CHE LA CONSERVAZIONE A NORMA E' NECESSARIA PER LE PEC CON ALLEGATI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE: SOLO COSI' E' POSSIBILE MANTENERE IL VALORE LEGALE DI SCRITTURA PRIVATA DEGLI ALLEGATI ANCHE OLTRE L'EVENTUALE SCADENZA DEL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE (QUEST'ULTIMO, DI NORMA, NON HA DURATA SUPERIORE A TRE ANNI)
- 10) COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI DELL'INDIRIZZO PEC ALL'ORDINE DI APPARTENENZA: TUTTE LE PA, COMPRESE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ESEGUONO LE PROPRIE NOTIFICHE ALL'INDIRIZZO INI-PEC DEL PROFESSIONISTA